

N. R.G. 84961/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **84961/2013** promossa da:

**COMUNE DI [REDACTED]**, con il patrocinio dell'avv. DUILIO MANNELLA, domiciliato in VIA SOLARI 43 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. FERNANDO MASUCCI

IL CASO.it

- parte attrice -

nei confronti di

**[REDACTED] SPA** (c. f. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, domiciliato in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO

- parte convenuta -

**Conclusioni di parte attrice**

IN VIA PRELIMINARE

Chiede che l'On. Giudice, ai sensi dell'art. 153 – 2° co. cpc, voglia ammettere la produzione dei seguenti documenti – che si depositano in allegato alla presente nota (con numerazione progressiva rispetto a quelli già in atti) - relativi ai flussi pagati dal Comune di **[REDACTED]** fino al 30.6.16, siccome addebitati dopo la scadenza dei termini ex art. 183 cpc (essendo già documentati agli atti con le memorie 183 cpc i flussi pagati al 31.5.2014):

doc 21. Report ██████████ attestante la liquidazione dei flussi del derivato al 30.6.2016 con un saldo di - € 6.133.530,41 a carico del Comune di ██████████ ed un mtm (sempre a carico del Comune) di - €. 5.940.904,99;

doc. 22 Reversali di pagamento flussi giugno 2014 dicembre 2016;

doc. 23 Reversali pagamento flussi 2015

doc. 24 Reversali pagamento flussi al 30-6-2016

#### NEL MERITO

Voglia l'On. Giudice adito per le causali tutte esposte nel presente atto, in relazione al contratto swap denominato "Contratto di opzione di tipo collar – Contratto n. 612280209", nonché, se e per quanto di ragione e ritenuto di giustizia, in relazione ai contratti normativi denominati "Contratto di deposito, amministrazione, negoziazione ... su titoli e strumenti finanziari" e "Contratto quadro di interest rate swap ... per enti territoriali operatori ordinari"; contratti stipulati tutti con la Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo spa il 28(29).12.2006:

1) dichiarare la radicale nullità, ex art. ex art. 1418 e/o ex art. 1322 e 1343 cod. civ del contratto swap e, se del caso, dei suddetti contratti normativi;

2) in via subordinata annullare il suddetto contratto swap (e i due contratti normativi) per errore essenziale riconoscibile della attrice (e/o se del caso anche ex art. 1430 cod. civ.);

3) in via subordinata, accertata e dichiarata la grave inadempienza della Banca convenuta agli obblighi a proprio carico, sia ex lege che per fonte contrattuale, nonché e comunque la violazione delle prescrizioni formali prescritte dagli artt. 27 e 29 Reg. Consob n. 11522/98, dichiarare la risoluzione del contratto swap e, se del caso, dei suddetti due contratti normativi;

4) per l'effetto e comunque, condannare la Banca convenuta alla restituzione dei flussi addebitati a carico dell'attore in esecuzione del suddetto swap, e quindi al pagamento:

A) della somma di € 6.133.530,41 quale saldo dei flussi corrisposti al 30.6.2016

B) o, in alternativa della somma di € 4.270.505,95, come precisata nella memoria ex art. 183 co.6 n.1, quale importo corrisposto dal Comune attore alla data del 31.05.2014 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorandola degli interessi legali dalla data di addebito di ciascun singolo flusso al saldo,

in ogni caso dichiarando non dovuti e quindi condannando la Banca al rimborso degli eventuali ulteriori flussi di interesse liquidati dal contratto swap a carico dell'Ente a

decorrere dal 1.7.2016 (o dal 1.6.2014) e/o ogni altro eventuale esborso riconducibile alla intervenuta sottoscrizione dei contratti swap;

5) in via di ulteriore subordine, riconosciuta la grave inadempienza della Banca alle proprie obbligazioni, rinvenienti a suo carico sia *ex lege* sia contrattualmente, condannarla al risarcimento dei danni subiti dal Comune di ~~Mogliano Veneto~~ - a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale - in misura corrispondente ai flussi di interesse già pagati (come indicato al punto 4 che precede), oltre che di quelli ulteriori dovuti sino alla naturale estinzione dei contratti (in caso di riconosciuta validità del derivato); nonché di ogni altro esborso che esso attore dovesse vedersi addebitato per l'intercorsa operatività in derivati;

6) sempre in via subordinata, nel caso in cui sia riconosciuta la validità dei contratti swap, per le causali tutte esposte nel par G) delle esposizioni dell'atto di citazione, condannare comunque la Banca al rimborso in favore del Comune di Mogliano Veneto - a titolo di ripetizione di indebito e/o ingiusto arricchimento e/o risarcimento danni - della somma di € 495.829 (MTM dello swap alla firma del contratto, come da CTU); o di quelle diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, maggiorandola degli interessi al tasso legale con decorrenza dal 28.12.2006 (data di apertura del contratto swap) al saldo;

7) condannare infine la convenuta;

alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio,

al rimborso delle spese di CTU anticipate dal Comune di ~~Mogliano Veneto~~ in ragione di € 27.396,86 totali, come da fatture del CTU che si allegano (doc. 25).

### Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso:

Nel merito:

- in accoglimento delle difese e delle eccezioni, anche preliminari, della Banca convenuta, respingere tutte le domande proposte dal Comune di ~~Mogliano Veneto~~ nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a., assolvendo dalle stesse la concludente;

- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui si accogliessero le domande dell'odierno attore, ridurre le pretese avversarie, tenuto conto di tutte le somme percepite, a qualsiasi titolo, dal Comune di ~~Mogliano Veneto~~ in esecuzione del contratto di cui è causa, nonché di tutte le difese ed eccezioni della Banca concludente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1225, 1227 e 1458 c.c.

In via istruttoria:

- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
- ammettere, all'occorrenza, i capitoli di prova testimoniale formulati dalla Banca convenuta al § 14 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati;
- disporre, all'occorrenza, CTU tecnico-contabile avente ad oggetto i quesiti peritali formulati dalla Banca convenuta ai §§ 15-16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., così come ivi gradati;
- in subordine, nelle denegata ipotesi in cui dovessero essere ammessi alcuni dei capitoli di prova testimoniale di parte attrice, ammettere la Banca convenuta a prova contraria con i testi indicati al § 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c..

In ogni caso:

- con il favore delle competenze e spese di lite, oltre gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Il Comune di ~~Mogliano Veneto~~ ha agito in giudizio perché venga dichiarata la nullità (per violazione di norme imperative, per mancanza di causa in concreto, ovvero per mancanza di accordo delle parti e meritevolezza degli interessi perseguiti) del contratto di opzione di tipo *collar* concluso con Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo s.p.a. (dante causa della convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a.) il 29.12.2006, ed eventualmente dei contratti ad esso collegati, con condanna della convenuta alla ripetizione dei flussi corrisposti in esecuzione di tale contratto; in via subordinata l'attrice ha chiesto che venga dichiarato l'annullamento per errore del contratto, con ripetizione dei flussi corrisposti in esecuzione dello stesso o, in ulteriore subordine, che venga dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento di Banca ~~Intesa Sanpaolo~~ alle obbligazioni su di essa gravanti a norma degli artt. 27, 29, 26 del Reg. Consob 11522/1998, dell'art. 81.1 del contratto, dell'art. 21 del d.lgs. 58/1998 (di seguito indicato come TUF) ovvero del principio generale di buona fede, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in misura corrispondente ai flussi pagati in esecuzione del contratto, sempre oltre interessi legali dall'addebito di ciascun flusso al saldo; ovvero in ulteriore subordine, condanna al risarcimento del danno corrispondente al valore stimato Market to Market del derivato.

2. ~~Intesa Sanpaolo~~ s.p.a. si è costituita eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento, chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree e chiedendo, in estremo subordine, che venisse accertata la pretesa creditoria dell'attrice tenendo conto di tutte le somme percepite, a qualsiasi titolo, dal Comune di Mogliano Veneto in esecuzione del contratto per cui è causa, nonché contestando la quantificazione del credito ripetitorio vantato della attrice in caso di accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità per mancanza di causa in concreto del contratto, che andrebbe limitato al valore del Market to Market accertato, escludendo inoltre dal credito risarcitorio vantato in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, i danni imprevedibili *ex ante* a norma dell'art. 1225 c.c. e quelli maturati a seguito del rifiuto dell'estinzione anticipata del contratto a norma dell'art. 1227 c.c.

3. Nel corso del giudizio è stato deciso ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. promosso dal Comune di ~~Mogliano Veneto~~, rigettandolo.

La causa è stata istruita mediante prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.

4. In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez. Unite 8 maggio 2014, n. 9936) va immediatamente analizzata la domanda di dichiarazione della nullità del contratto di opzione di tipo *collar* per violazione di norme imperative con riferimento all'art. 41 della l. 28 dicembre 2011, n. 448 ed all'art. 3 del D.M. dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno dell'1.12.2003, n. 389 (così come interpretato con Circolare del 27 maggio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata in G.U. 3.6.2004, n. 128) siccome fondata e meritevole di accoglimento.

4.1 Come documentato da entrambe le parti, il Comune di Mogliano Veneto e Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo s.p.a., in sede di rinegoziazione di contratto di mutuo ventennale per € 25.644.000,00 a tasso variabile indicizzato Euribor 6 mesi+1,029 con rate semestrali (concluso il 7.10.2005 a seguito di procedura ad evidenza pubblica cfr. doc.ti da 2 a 8 della convenuta), al fine di ridurre la relativa spesa e senza procedere ad immediati esborsi monetari da parte dell'ente locale (cfr. doc.ti da 10 a 16 del convenuto e testimonianze rese all'udienza del 16.4.2015), hanno stipulato il 28.12.2006 contratto di mutuo (doc. 2 attore,

18 convenuto) e contestualmente contratto di opzione di tipo *collar* al fine di ridurre l'oscillazione del tasso di interesse del contratto di mutuo rinegoziato (doc. 7 attore e 24-25 convenuto), previa sottoscrizione di tutta la documentazione prodromica alla stipulazione del derivato (doc.ti 3-6 attore e 3-5 convenuto).

Le nuove condizioni generali del contratto di mutuo prevedevano, ferma la durata del contratto ed il capitale finanziato (ridotto per effetto delle restituzioni compiute ad € 24.626.273,58), l'applicazione di tasso variabile indicizzato all'Euribor 1 mese base 360 + 0,092 (con cambiamento, quindi, del tasso variabile di riferimento e una diminuzione dello *spread*) e la scadenza mensile delle rate.

Il contratto di opzione *collar* ha la medesima durata del mutuo al quale è correlato (31.12.2006 e 31.12.2025), identico capitale nozionale di riferimento (€ 24.626.273,58) e scadenza di pagamento dei flussi (mensile).

L'opzione *collar* è correlata all'andamento del tasso del mutuo (Euribor 1 mese) ed, alla luce della struttura di tale contratto derivato,

- se tale tasso supera il c.d. *strike cap* (ossia la misura percentuale dell'opzione *cap* venduta dalla Banca al Comune, fissata nel 4,80% dal 31.12.2006 e sino al 31.12.2014 e nel 5,50% dal 31.12.2014 sino alla scadenza del contratto) la Banca (venditrice dell'opzione *cap*) sarà tenuta a versare al Comune (acquirente) la differenza tra il tasso variabile ed il tasso *strike*, applicata al nozionale e, poi, moltiplicata per i giorni effettivi compresi nell'intervallo di tempo considerato (giorni effettivi/360);
- se tale tasso supera il c.d. *strike floor* (ossia la misura percentuale dell'opzione *floor* venduta dalla Banca al Comune, fissata nel 3,60% dal 31.12.2006 al 31.12.2009, nel 3,90% da 31.12.2009 e sino al 31.12.2014 e nel 4,10% dal 31.12.2014 e sino alla scadenza del contratto) il Comune (venditore dell'opzione *floor*) sarà tenuto a versare alla Banca (acquirente) la differenza tra il tasso variabile ed il tasso *strike*, applicata al nozionale e, poi, moltiplicata per i giorni effettivi compresi nell'intervallo di tempo considerato (giorni effettivi/360);
- se tale tasso è compreso tra lo *strike cap* e lo *strike floor* non avverrà alcun pagamento (cfr. pagg. 8,9 CTU).

La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato come il costo di "approvvigionamento sul mercato" da parte della banca delle singole opzioni componenti il *collar* fosse calcolabile, sulla base delle curve di mercato, in misura corrispondente:

- ad € 731.741,00 per l'opzione *cap*
- ad € 1.227.570,00 per l'opzione *floor*.

Il valore reale di tale opzione, secondo il CTU e con valutazione condivisa dal consulente di parte convenuta, avrebbe dovuto poi essere maggiorato, con riferimento all'opzione *cap*, dei margini della banca per la copertura dei costi connessi alla formazione ed esecuzione del contratto ed il suo eventuale profitto, determinati in misura minima pari ad € 114.230,00 (cfr. pag. 43-44 e 50 CTU).

Di conseguenza può dirsi che, anche considerato un margine minimo da garantire alla banca intermediaria in relazione ai costi sostenuti per la stipulazione del *collar*, il valore dell'opzione *cap* fosse pari ad € 845.971,00, mentre quello dell'opzione *floor* pari al di gran lunga superiore valore di € 1.227.750,00.

4.2 L'art. 41 della l. 448/2001 consente agli enti pubblici territoriali di rinegoziare il proprio indebitamento solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

Ai sensi dell'art. 41.1 della l. 448/2001, pertanto, gli enti locali possono stipulare contratti derivati al fine di contenere il costo dell'indebitamento nei limiti stabiliti con successivo decreto ministeriale del Ministero delle economia e delle finanze, da emanare in concerto con il Ministero dell'Interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del dlgs. 281/1997.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 3 D.M. dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministero dell'Interno l'1.12.2003, n. 389 consente agli enti locali, alla lettera d), l'acquisto di *collar* di tasso di interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo ed un massimo prestabiliti. In altre parole la stipulazione di *collar* è consentita solo qualora con tale contratto l'amministrazione acquisti la possibilità di contenere, entro dei limiti minimi e massimi prefissati nel tasso *strike*, l'oscillazione del tasso di interesse relativo ad altro diverso contratto.

Tale interpretazione autentica della disposizione richiamata è veicolata dalla Circolare del 27 maggio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata in G.U. 3.6.2004, n. 128 nella quale il Ministero ha specificato che "è implicito nell'acquisto del *collar*

l'acquisto di un *cap* e la contestuale vendita di un *floor*, consentita unicamente al fine di finanziare la protezione dal rialzo del tasso di interesse fornita dall'acquisto del *cap*".

Tali disposizioni sono poste a presidio della stabilità patrimoniale degli enti locali, interesse avente rilevanza costituzionale a norma dell'art. 119 Cost (resa tanto più evidente dalle modificazioni introdotte a tale disposizione con l'art. 4.1 lett. a) della l. cost. 1/2012), come efficacemente rilevato anche dalla Corte Costituzionale con riferimento a normativa analoga a quella richiamata (ossia l'art. 62 della del d.l. 112/2008). La Corte costituzionale ha, infatti, evidenziato come "i derivati finanziari scontino un evidente rischio di mercato, non preventivamente calcolabile, ed espongano gli enti pubblici ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione del contratto, utilizzando per l'operazione di investimento un contratto con caratteristiche fortemente aleatorie per le finanze dell'ente. Si tratta, pertanto, di una disciplina che, tutelando il mercato e il risparmio, assicura anche la tutela del patrimonio dei soggetti pubblici."

Non può quindi dubitarsi che l'art. 41 della l. 448/2001 e l'art. 3 del DM 389/2001 debbano essere qualificate come norme imperative poste a tutela dell'ordine pubblico economico, la cui violazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.

4.3 Come già evidenziato l'acquisto di un'opzione *collar* prevede per definizione l'acquisto di un'opzione *cap* e la contestuale vendita di un'opzione *floor*.

Perché un soggetto possa dire di aver acquistato un *collar*, la vendita del *floor* deve essere finalizzata all'acquisto di un *cap* (come evidenziato dalla Circolare interpretativa richiamata).

Segue che l'importo derivante dalla vendita dell'opzione *floor* non può essere superiore a quello relativo all'acquisto del *cap*, diversamente l'ente pubblico non avrebbe acquistato copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse ma l'avrebbe venuta, in violazione della disciplina a tutela della stabilità patrimoniale dell'ente pubblico locale.

Nel caso di specie, anche considerati i margini di costo sostenuto da Banca [REDACTED] per la conclusione ed esecuzione del contratto, il valore dell'opzione venduta dal Comune è superiore di oltre 380.000 euro rispetto a quella contestualmente acquistata, di tal che deve concludersi che le parti hanno pattuito, in violazione dell'art. 41 della l. 448/2001 letto in combinato disposto con l'art. 3.2, lett. d) del DM 289/2003, che il Comune vendesse (e non acquistasse) il *collar* oggetto di causa.

Il contratto deve, quindi, essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.

Non colgono nel segno le deduzioni di parte convenuta relative alla convenienza complessiva dell'operazione (compiute sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ed in particolare della decisione della Sezione V del 27 novembre 2012, n. 5962, maturata però sotto i diversi profili inerenti alla valutazione della legittimità dell'esercizio del potere di autotutela nei confronti di contratto giudicato sconveniente) alla luce del chiaro dettato normativo che consente agli enti locali solo di acquistare e non di vendere *collar* a protezione del rischio connesso alle oscillazioni del tasso di interesse.

4.4 In conseguenza della dichiarazione della nullità del contratto di opzione *collar* stipulato tra le parti, devono essere accolte anche le domande di ripetizione in favore del Comune di ~~Mogliano Veneto~~ di quanto indebitamente versato in esecuzione di tale contratto nonchè di accertamento della insussistenza valido di titolo per pretendere ulteriori importi in esecuzione dello stesso.

La consulenza d'ufficio ha accertato che sino al 30.9.2015 (data di conclusione dell'indagine peritale) i differenziali generati dal *collar* siano stati complessivamente pari ad € 5.418.066,47 (tenuto conto anche dei differenziali positivi ricevuti dal Comune in esecuzione del contratto).

Il Comune ha dimostrato, con il proprio documento 21 prodotto con la memoria *ex art.* 183, sesto comma, n. 2. c.p.c., il pagamento dei relativi differenziali sino al 30.4.2014 (comprensivo anche dei 2.443,25 euro relativi alla scadenza del 31.5.2013 contestati siccome non dovuti dal consulente di parte convenuta) e, tuttavia, parte convenuta né in sede di costituzione, né -puntualmente- a seguito della produzione documentale richiamata ha mai eccepito il mancato pagamento da parte del Comune dei differenziali generati dal derivato ovvero la mancata integrale prova del relativo pagamento da parte dell'attore, di tal che, a norma dell'art. 115, comma 1, c.p.c., deve ritenersi dimostrato l'effettivo pagamento di tutti i differenziali maturati sino al momento della redazione della bozza peritale da parte del Comune di ~~Mogliano Veneto~~.

Di conseguenza, la convenuta deve essere condannata alla restituzione di € 5.418.066,47 oltre interessi legali sull'importo di ciascun differenziale corrisposto dal Comune in esecuzione del contratto, dalla data del pagamento e sino al saldo effettivo.

In conseguenza della nullità del contratto, anche i flussi successivamente corrisposti dal Comune in favore di Banca Intesa Sanpaolo in esecuzione del contratto derivato non sono dovuti.

Con lo scadere del termine *ex art. 183*, sesto comma, n. 2 c.p.c. deve ritenersi, tuttavia, definito il tema di prova del presente giudizio e, redatta della bozza peritale, è esaurita anche la facoltà di attribuire rilevanza contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. ad ulteriori documenti prodotti dalle parti, di tal che tutta la documentazione prodotta dal Comune in sede di precisazione delle conclusioni, sebbene ammissibile in quanto relativa a flussi generati successivamente rispetto allo scadere di tali termini decadenziali e preclusivi, non può essere considerata ai fini della quantificazione del credito ripetitorio dell'attore.

In accoglimento della domanda proposta dal Comune, si accerta tuttavia, in ogni caso, che tutti gli importi corrisposti in esecuzione del contratto, dichiarato nullo, non sono dovuti.

Poiché tutte le eccezioni svolte dalla convenuta in punto di quantificazione del credito vantato dall'attrice attengono alle diverse ipotesi di credito ripetitorio derivante dalla dichiarazione di nullità per mancanza di causa del contratto, ovvero di credito risarcitorio da risoluzione per inadempimento, le stesse devono considerarsi irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.

5. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, con maggiorazione del 30%, di ulteriore 30%, di ulteriore 30% e di ulteriore 10 % a norma dell'art. 6 del DM citato, tenuto conto del valore accertato della controversia, e così per un totale di € 51.686,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese esenti sostenute per € 1.474,00.

L'importo per compenso deve essere compensato con le spese dovute dall'attrice alla convenuta per il ricorso cautelare in corso di causa, rigettato, con riferimento al quale si stima equo riconosce il diritto al compenso della convenuta-resistente in misura corrispondente ai minimi previsti dal DM 55/2014 per i procedimenti cautelari, tenuto conto del valore della controversia e del fatto che le difese svolte in tale sede sono le medesime (in quanto poi espressamente richiamate) di quelle che hanno formato l'oggetto della comparsa di costituzione della convenuta, così per un totale di € 4.000,00.

Viene, quindi, complessivamente riconosciuto in favore dell'attrice compenso per € 47.686,00.

Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 27.5.2016, vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente, con diritto di parte attrice di ripetere dalla convenuta quanto eventualmente pagato in favore del consulente.

**Per questi motivi**  
**il Tribunale di Milano**  
**in composizione monocratica**  
**VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara la nullità del contratto di opzione di tipo *collar* n. 612280209 concluso tra il Comune di **Magliano Veneto** e Banca **[REDACTED]** s.p.a. in data 29.12.2006;
- 2) condanna **[REDACTED]** s.p.a. alla restituzione in favore del Comune di **Magliano Veneto** di € 5.418.066,47 oltre interessi legali calcolati dalla data di pagamento e sull'importo di ciascuno dei flussi pagati in esecuzione del contratto, sino al saldo effettivo;
- 3) accerta il diritto del Comune di **[REDACTED]** ad ottenere la ripetizione di quanto versato in esecuzione del contratto di opzione di tipo *collar* n. 612280209 concluso tra il Comune di **Magliano Veneto** e Banca **[REDACTED]** s.p.a. in data 29.12.2006 ed accerta che nulla è dovuto in relazione a tale contratto;
- 4) condanna Banca **[REDACTED]** s.p.a. a rimborsare in favore del Comune di **Magliano Veneto** le spese di giudizio, che liquida in € 47.686,00 per compensi ed € 1.474,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, oneri ed accessori per legge dovuti.
- 5) pone definitivamente le spese della C.T.U., come liquidate con decreto del 27.5.2016, a carico di Banca **[REDACTED]** s.p.a.

Milano, 31 marzo 2017

Il giudice  
dott. Ambra Carla Tombesi